INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE

Art. 2 (Allegato Integrazione dell'Intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione)

Deduzione agli effetti dell'IRPEF 1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 2. Cio' premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
Estremi	Legge 5 ottobre 1993, n. 409
Partizione	Allegato Integrazione dell'Intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e/allegato-integrazione-dell-intesa-in-attuazione-dell-art-8-d-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it